



COMUNE DI FOSDINOVO

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 14	Oggetto: Aliquota IUC-TASI anno 2017: conferma.
Data : 20.3.2017	

L'anno duemiladiciasette, il giorno **venti** del mese di **marzo** alle ore 21,00, nella solita sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale di Fosdinovo.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
BIANCHI Camilla	X		BRIZZI Antonio		X
ARFANOTI Orazio	X		ALPINI Giorgio		X
BORASSI Mirco	X		DAZZI Guido	X	
BARATTA Irene	X		LOCATELLI Matteo		X
DICASALE Leonardo		X			
BEGGI Donatella	X				
EMILI Simone	X				
GREGORINI Fabrizio	X				
CORRERINI Sauro	X				

Assegnati n. 13	In carica n. 13	Presenti n. 9	Assenti n. 4
-----------------	-----------------	---------------	--------------

-Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

-Presiede il dr. **Simone Emili**, nella sua qualità di Presidente del Consiglio;

-Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, comma 4, lett.a) del TUEL n.267/2000) , il Segretario Capo del Comune Dr.ssa Saveria Genco.

-La seduta è pubblica.nominati scrutatori i Signori:**Dazzi -Correrini-Gregorini**

-Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

-PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'art. 1 della L. 147 del 27/12/2013 è stata istituita l'imposta Unica Comunale (IUC) in vigore dal 1° gennaio 2014, i cui presupposti impositivi sono il possesso di immobili ed il loro valore e natura, nonché l'erogazione e la fruizione di servizi comunali;

-CHE IUC è composta di tre componenti: IMU (imposta municipale propria), TASI (tributo servizi indivisibili) e TARI (tributo servizio rifiuti):

IMU componente patrimoniale dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali che non siano A1, A8 e A9;

- TASI componente servizi indivisibili dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore;

- TARI componente servizio raccolta e smaltimento rifiuti a carico dell'utilizzatore;

-RICHIAMATI i commi 669,671,672,676,677,678,681,682, 683, dell'art.1 della L.147/2013 di disciplina del tributo TASI ed in particolare i commi:

676: L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune con delibera di Consiglio Comunale può, ai sensi dell'art 52 del D.LGS 446 del 1997, ridurre l'aliquota fino ad azzerarla;

677 : Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma della aliquota TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissato al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alla diversa tipologia di immobile.

Per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014 nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo per un ammontare complessivamente dello 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari a loro assimilate di cui all'art 13 comma 2 del decreto 6 dicembre 2011 n° 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n° 214, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU con la stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art 13 del citato decreto legge 201 del 2011;

681 nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 ed il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677.

La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

683 che recita:" Il Consiglio Comunale deve approvare entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione..... le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2, del comma

682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili";

-VISTO il decreto legge 16 del 6 marzo 2014;

-VISTA la legge finanziaria per il 2016 (L. 208/2015) nella parte in cui abolisce l'applicazione della TASI alle abitazioni principali (tranne che a quelle di categorie A1 –

A8-A9) sia per il proprietario che il locatario;

-VISTO l'art.1 comma 26 della Legge 208/2015 come modificato dalla Legge di bilancio 11.12.2016 n°232 art.1 comma 42;

-TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività ed opere forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivato alcun tributo o tariffa;

-RITENUTO opportuno stabilire ai sensi del comma 677 art. 1 della L 147/2013 (legge di stabilità) come modificato dal DL 16 del 6 marzo 2014 e sulla base del Regolamento comunale le seguenti detrazioni :

1) **per l'abitazione principale e relative pertinenze (solo A1-A8-A9)** intendendo per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e la sua famiglia dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, la detrazione spetta esclusivamente per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di una per categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità abitativa;

2) **per figli fino a 18 anni**, purché conviventi e dimoranti (max 4);

-VISTA la delibera n° 31 del 9.4.2014 con cui è stato approvato il Regolamento per la disciplina **della IUC**;

-VISTO l'art 27, comma 8, della legge 448 del 2001 il quale dispone che “ il comma 16 dell'art 53 della legge 23 dicembre 2000 è sostituito dal seguente:16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef,..... e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data determinata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° di gennaio dell'anno di riferimento”.

-CONSIDERATO che a partire dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art 52 comma 2 del decreto legislativo 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dal termine di scadenza previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.;

-VISTO il decreto Legge 30.12.2016 n.244 convertito con modificazioni della L. n.19 del 27.02.2017 che differisce i termini di approvazione del bilancio di previsione al 30 marzo 2017;

- UDITA la relazione della Sindaca Bianchi;

-PRESO ATTO del parere favorevole reso sulla proposta della presente deliberazione del revisore dei conti di questo ente, dott. Stefano Bertoncini;

- VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

-CON VOTI favorevoli n.8 contrari 0, astenuti 1 (cons. Dazzi) su n.9 consiglieri presenti e n.8 votanti resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrale e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2) Di determinare le seguenti aliquote per la componente TASI (tributo servizi indivisibili) del tributo IUC per l'anno 2017:

Aliquota 1 per mille per abitazioni principali **cat catastali A1, A8 e A9** (aliquota IMU 5 per mille);

Aliquota 1 per mille per fabbricati agricoli strumentali non soggetti ad IMU .

3) Di determinare **l'azzeramento dell'aliquota TASI** per tutti gli altri fabbricati e le aree edificabili ai sensi del comma 676 , art 1 della legge 147 del 27/12/2013;

4) Di determinare le seguenti detrazioni ai sensi dl comma 677 dell'art 1 della L 147/2013:

- 1) **detrazione per abitazione principale** e relative pertinenze **€ 50,00** (rapportate al periodo di destinazione dell'abitazione a tale finalità) ;
- 2) **detrazione per figli dimoranti e residenti fino a 18 anni** (max 4) **€ 25,00** per ogni figlio (anch'essa rapportata al periodo d'anno in cui il figlio risulta convivente o dimorante)

5) Di dare atto che la quota stabilita dal Regolamento Comunale ai sensi del comma 681 dell'art.1 della L. 147/2013, a carico dell'occupante ammonta al 10% e la restante parte a carico del titolare del diritto reale di godimento.

6) Di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina della TASI sono disciplinati dal Regolamento comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 31 del 9.4.2014;

7) Di inviare la presente delibera al Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del DLGS 446 del 1997 e comunque entro 30 gg dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione relativo agli anni 2017/2019;

8) Di dichiarare con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4 del D.LGS

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Dr. Simone Emili

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr.ssa Saveria Genco

-Della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124, 1° comma , del D.Lgs. 18.8.2000 n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza Municipale, li 29.3.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr.ssa Saveria Genco

Timbro

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 3° comma del TUEL n.267/2000);

- E' stata affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, dal ...29.3.2017..... al....., come prescritto dall'art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n.267;

Dalla residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale

.....